GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 24 dicembre 1923** **Numero 301**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine. *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI* (**L. 120**) *per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). — *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2626, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 dicembre 1923, n. 294, e portante modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali, all'articolo 1 (pagina 7209), sono stati erroneamente indicati, per le voci di cui è fatta menzione nell'articolo stesso, i numeri 406 e 407. A questi due numeri debbonsi sostituire rispettivamente i numeri 412 e 413.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreti 31 *luglio;* 20 *novembre* 1919:

a cavaliere:

Guastalla cav. Guglielmo, colonnello nel personale permanente dei distretti, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Pacchioni cav. Alfredo, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Abbondanzi cav. Giuseppe, id. id. id.
Cortellazzi cav. Vittorio, id. id. id.
Donatelli cav. Michele, id. id. id.
Barnardis Vtitorio id. id. id.
Piazza avv. Arturo, colonnello di cavalleria, id. id.

Con decreti 29 *agosto,* 12, 16, 20 *e* 25 *ottobre* 1919:

a cavaliere:

Sandi nobiluomo patrizio veneto nobile di Feltre Ippolito, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Tinchi cav. Orazio, id. id. id.
Bianchini cav. Umberto, tenente colonnello fanteria, id. id.
Delle Sedie cav. Lorenzo, colonnello fanteria, id. id.
Polito cav. Michele, id. id. id.
Vizzardelli cav. Augusto, id. id. id.
Vastano cav. Francesco, id. id. id.
Gambone cav. Francesco, tenente colonnello fanteria, id. id.
Cercignani cav. Raffaello, colonnello fanteria, id. id.
Colferai cav. Eugenio, id. id. id.
Mapei cav. Nicola, id. id. id.
Rinaldi cav. Ugo, id. id. id.
Bertelli cav. Ugo, tenente colonnello fanteria, id. id.
Castellari cav. Achille, id. id. id.
Laferrere cav. Giovanni, id. id. id.
Malaguzzi cav. Ferdinando id. id. id.
Pucci cav. Gustavo, id. id. id.
Pugliese cav. Tommaso, id. id. id.
Meola cav. Francesco, tenente personale permanente distretti, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Mainardi cav. Giuseppe, colonnello di fanteria, id. id.
Piazzi cav. Carlo, tenente colonnello, id. id.
Gherardi cav. Enrico tenente colonnello nel personale permanente distretti id. id.
Romeo cav. Vittorio, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Fissore di Montaldo cav. Stefano, colonnello di fanteria, id. id.
Giorgi di Vastarino cav. Ippolito, colonnello di cavalleria, id. id.
Pontiglione cav. Giovanni, colonnello di artiglieria, id. id.
Licomati cav. Carmine, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Gelmi cav. Giovanni, tenente colonnello di cavalleria, id. id.
Braschi cav. Giuseppe, id. id. id.
Fedele cav. Ernesto, tenente colonnello di artiglieria, id. id.
Amendola cav. Raffaele, tenente colonnello nel personale permanente dei distretti id. id.
Meoni cav. Ruggero, tenente colonnello di amministrazione, id. id.

Con decreti 15 *gennaio;* 1 *febbraio;* 11, 15 *aprile;* 2, 6 *maggio;* 20 *giugno;* 8 *settembre* 1920:

a cavaliere:

Tomasuolo cav. Francesco, colonnello di fanteria collocato a riposo.
Pisani cav Raffaele, tenente colonnello di fanteria id. id.
Turco cav. Cesare, id. id.
Alessi cav. Giuseppe, maggiore fanteria id.
Ferretti cav. Andrea, id. id. id.
Giglioli cav. Brunetto, id. id. id.
Petrosini cav. Amerigo, id. id. id.

Su proposta del Ministro per l'industria:

Con decreto 7 *novembre* 1920:

a cavaliere:

Mundula cav. Annibale, tenente colonnello di porto, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreti 19, 29 *ottobre* 1920:

a grande ufficiale:

Scamoni gr. uff. dott. Arturo, prefetto del Regno, collocato a riposo.
Gargiulo gr. uff. dott. Gaetano, id. id.

ad ufficiale:

Ausiello cav. uff. Napoleone, segretario del Consiglio di Stato, collocato a riposo.

a cavaliere:

Verger cav. uff. Enrico, segretario al Consiglio di Stato, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per la giustizia:

Con decreti 5, 22 *e* 25 *agosto;* 14, 19 *e* 23 *settembre;* 8, 29 *ottobre* 1920:

a gran cordone:

Liperi Pais cav. di gr. croce Giuseppe, primo presidente di Corte di appello, collocato a riposo.

a commendatore:

Sabatini comm. Giovanni, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreti 31 *luglio;* 20 *novembre* 1919:

a commendatore:

Nieddu cav. Enrico, colonnello di fanteria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Arpa cav. Vittorio, colonnello medico id. id.

ad uffiziale:

Da Vico cav. Vittorio, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Orlandini cav. Enrico, colonnello del genio, id. id.

Con decreti 4 *settembre;* 16 *novembre* 1919:

a cavaliere:

Minervini Bernardino, maggiore di fanteria di complemento.
Romagnoli Edoardo, capitano di artiglieria di milizia territoriale

Con decreti 29 *agosto;* 12, 16, 20, 25 *ottobre* 1919:

a commendatore:

Plassio cav. Eugenio, colonnello veterinario in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Aria cav. Arturo, colonnello di cavalleria, id. id.
Asinari di S. Marzano conte Amedeo, id. id. id.
Capacci cav. Arnolfo, colonnello di artiglieria id. id.
Musatti cav. Ettore, id. id. id.
Sinisi cav. Carlo, id id. id.
Moraglia cav. Vittorio, id. id. id.
Federzoni cav. Alberto, colonnello di cavalleria, id. id.

ad uffiziale:

Verna cav. Luigi, brigadiere generale, collocato a riposo.
Soliani Raschini cav. Vittorio, colonnello di fanteria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Garrone cav. Vittorio, id. id. id.
Massara cav. Pietro, colonnello nel personale permanente dei distretti in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.
Bastia cav. Giovanni, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Lamberti Bocconi cav. Vittorio, colonnello di artiglieria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Martinez cav. Francesco, id. id. id.
Piccoli cav. Francesco, id. id. id
Versè cav. Ponziano, colonnello genio, id. id.
Masi cav. Alceste, maggiore fanteria, id. id.
Bordoni cav. Mauro, tenente colonnello nel personale nelle fortezze in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Millo dei conti di Casalgiate nob. Vittorio, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Manchi cav. Saverio, colonnello di artiglieria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Gregori cav. Antonio, tenente colonnello di artiglieria, id. id. id.

a cavaliere:

Pianca Aleardo, primo capitano d'amministrazione, collocato a riposo.
Giovannini Gerardo, tenente colonnello di fanteria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreto 15 *marzo* 1920:

a cavaliere:

Buratti Umberto, capitano dei carabinieri Reali.

Con decreti 15 *gennaio*, 1° *febbraio*, 11 *e* 15 *aprile*, 2 *e* 6 *maggio*, 20 *giugno e* 8 *settembre* 1920:

a commendatore:

Oggioni cav. Ferruccio, colonnello di fanteria (bersaglieri), collocato a riposo.
Marchegiano cav. Costanzo, colonnello nel personale permanente dei distretti in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Gervasi cav. Vincenzo, archivista capo Ministero guerra, collocato a riposo.
Rachi cav. Luigi, ragioniere geometra del genio capo di 2ª classe, collocato a riposo.
Giberti cav. Celso Giovanni, colonnello di fant. in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Petrone cav. Francesco, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, id.
Serina cav. Stefano, colonnello d'artiglieria, id. id.
Spinetti cav. Giuseppe, colonnello nel personale permanente dei distretti, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Capuano cav. Salvatore, maggiore d'amministrazione, id. id.

a cavaliere:

Bernardi Angelo, capitano di fanteria, collocato a riposo.
Cremonini Giuseppe id. id.
Douglas Scotti Guglielmo, tenente di fanteria, id.
Grosso Francesco, maggiore di fanteria, id.
Manassero Cesare, tenente di fanteria, id.
Giuliani Giulio Cesare, tenente di fanteria, id.
Marchi Luigi, capitano di fanteria, id.
Barrile Antonio, capitano di fanteria, id.
Mastrorilli Napoleone, tenente di artiglieria, id.
Deleo Giuseppe, capitano di fanteria, id.
Fraulino Raffaele, capitano di fanteria, id.
Parrella Giuseppe, id. id.
Cacciatore Vitale, tenente di fanteria, id.

Su proposta del Ministro per l'industria:

Con decreti 26, 29 *ottobre* 1920:

a commendatore:

Michelini cav. uff. Arturo, direttore della «Fondiaria» Roma.
Carpani cav. uff. Pietro, funzionario del servizio metrico, collocato, a riposo.
Bono cav. uff. Antonio, id. id.
Viganoni cav. uff. avv. Gerolamo, segretario generale Cassa di risparmio di Milano.

ad uffiziale:

Clemente cav. Gavino, industriale, Sassari.
Amato cav. Francesco Paolo, industriale, Catania.
Gaggioli cav. Giulio, archivista nel Ministero per l'industria e commercio, collocato a riposo.
Brunetti cav. Vito, funzionario del servizio metrico, collocato a riposo.
Bertono cav. Maurizio, id id. id.
Dezza cav. avv. Ugo, Milano.
Smiderle cav. avv. Pietro, id.
Gerra cav. Roberto, funzionario, Cassa di risparmio, Milano.
Marcozzi cav. Giuseppe, id. id. id.

a cavaliere:

Maioli Pietro, funzionario del servizio metrico, collocato a riposo.
De Sanctis Zeffirino, funzionario del servizio metrico, id.
Mazza Adelio, funzionario della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, Milano.
Almerito Lorenzo, industriale, Torino.
Beretta rag. Pietro, commerciante, Padova.
Vecelli ing. Angelo, Padova.
Barbieri Carlo, rappresentante di commercio, Firenze.
Calò Annibale, industriale, Roma.
Cilento avv. Alberto, industriale, Napoli.
Crespi Francesco, industriale, Milano.
Fratelloni Michelangelo, industriale, Napoli.
Peluso Luigi, commerciante, Napoli.
Rasi Carlo, industriale, Pisa.
Santoli Edoardo, Rocca S. Felice (Avellino).
Chiodera Carlo, primo capitano di porto.
Berlingieri dott. Clemente, capo sezione nel Ministero per l'industria e commercio.
Cuofano Edoardo, archivista.
Baldi Giannetto, segretario capo addetto alla direzione generale dei combustibili.
Angeli Adolfo, industriale, Bari.

Su proposta del Ministro per l'istruzione:

Con decreto 23 *settembre* 1920:

ad uffiziale:

Bruzzo Guseppe, R. provveditore agli studi per la provincia di Vicenza.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreti 26, 29 *ottobre* 1920:

ad uffiziale:

Giordani cav. Camillo, primo segretario nelle intendenze di finanza, collocato a riposo.

a cavaliere:

Ravagli Federico, capitano della Regia guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Con decreto 10 *novembre* 1920:

a commendatore:

Lavagno cav. Paolo, conservatore delle ipoteche di 1ª categoria.

Su proposta del Ministro per le colonie:

Con decreto 25 *novembre* 1920:

a grand'uffiziale:

Gasparini comm. dott. Iacopo di Giovanni, agente coloniale di 2ª classe nel ruolo della Somalia Italiana, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi:

Con decreti 12, 22, 26 *ottobre* 1920:

ad uffiziale:

Naldi cav. Bertrando, già ricevitore nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

a cavaliere:

Landi Gerolamo, ricevitore nell'Amministrazione poste e telegrafi.
Pini Mario, ufficiale id. id.
Pes Andrea, ricevitore id. id.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

Con decreto 14 *novembre* 1920:

ad uffiziale:

Bruni ing. Emilio, ingegnere principale delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Spagna Oreste, ispettore principale delle ferrovie dello Stato, id.
Carini Luigi, capo stazione principale delle ferrovie dello Stato, id.

a cavaliere:

Marchetti Ranieri, ispettore delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Failla Ernesto, segretario capo delle ferrovie dello Stato, id.
De Riso Enrico, capo magazzino delle ferrovie dello Stato, id.

Con decreto 10 *novembre* 1920:

a commendatore:

De Grecis ing. Nicola, Bari.

Su proposta del Ministro per la giustizia:

Con decreto 7 *novembre* 1920:

ad uffiziale:

Mori cav. Arturo, archivista capo nella direzione generale del fondo per il Culto, collocato a riposo.

Con decreti 5, 22, 25 *agosto;* 14, 19, 23 *settembre;* 8, 29 *ottobre* 1920:

a grand'uffiziale:

Pacifico comm. Giovanni, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo

Rotondo comm. Giuseppe, presidente di sezione di Corte di appello, collocato a riposo.

Marracino comm. Nicola, presidente di sezione di Corte di appello, collocato a riposo.

a uffiziale:

Menna cav. Felice, giudice di Tribunale civile e penale, collocato a riposo.

Gubitosi cav. Pietro, giudice di Tribunale, id.

Ramovecchi cav. Luigi Salvatore, consigliere di Corte di appello, id.

Conio cav. Domenico, consigliere della Corte di appello di Genova, id.

Termini cav. Giov. Battista, vice pretore, dimissionario.

Fonti cav. Giuseppe, id. id.

a cavaliere:

Moy Alessandro, giudice in funzione di pretore, collocato a riposo.

Salvi Talete, id. id.

Su proposta del Ministro per gli affari esteri:

Con decreti 5 *gennaio,* 30 *marzo,* 4, 8 *maggio* 1919; 4 *gennaio,* 27 *maggio;* 25, 29 *luglio;* 1, 5 *agosto;* 14, 25 *agosto;* 1, 3, 9, 14, 19 e 23 *settembre* 1920:

a commendatore:

Gorio cav. Giovanni, Regio agente consolare a Bombay.

ad uffiziale:

Mandato cav. Raffaele, residente a Montreal.

Piccione cav. Gaetano, presidente del Comitato pro Patria di Mendoza.

Spinazzola cav. Carlo, commissario di P. S.

Mariani cav. Nicola, residente a Newhaven.

Baratteri cav. Sebastiano, già Regio agente consolare in Tres Arroyos.

Nanetti cav. Filippo, già Regio agente consolare in Orurro (Bolivia).

a cavaliere:

Berutti Felice, Regio agente consolare in Bahia Blanca.

Venuto Antonio, Regio agente consolare in Omaha.

Ferrari avv. Roberto, Regio vice console di 2ª categoria a Deuver.

Malo Giuseppe, Regio agente consolare in Trinidad.

Calò dott. Enrico, presidente dell'orfanotrofio «Principe di Napoli» di Tunisi.

Bandini Dante Cesare, residente a Berna

Sierra dott. Carlo, residente in Alessandria d'Egitto.

Onnis Giuseppe, tenente di complemento già aggregato all'ufficio dell'addetto militare presso la Regia ambasciata di Parigi.

Gelardi Giulio, cittadino italiano residente a Londra.

Matania Fortunino, id. id. id.

Canova Giovanni, id. id. id.

Conforti Gennaro, id. id. id

Comelli Attilio Giuseppe, id. id. id.

Baccanello Ugo, id. id. id.

Lupi Timoleone, residente a Panama.

Moriconi Giovanni, residente a Smirne.

Raimondo Sebastiano, rappresentante in New York della ditta Ansaldo di Genova.

Rocca dott. Pietro, residente a New York.

Ricaldone dott. Giuseppe, medico chirurgo in Larges.

Libardi rev. Camillo, parroco di Shoshi (Albania).

Paraboni Pietro, maresciallo maggiore dei RR. CC., corriere di Gabinetto.

Memmi Giorgio, residente a Tunisi.

Guazzoni Emilio, residente a Menton.

Amato Pasquale, baritono della «Metropolitan Opera House» di New York.

Menzione Giustino, residente a Odessa.

Longhi Augusto, residente a Buenos Ayres.

Giordani Arturo, residente a Londra.

Solari Francesco, residente a Smirne.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreti 1, 8 *agosto,* 18, 22, 25 *luglio* 1920:

a gran cordone:

Rattone gr. uff. prof. Giorgio, senatore del Regno.

a grand'uffiziale:

Guidi conte comm. dott. Fabio, presidente della Deputazione provinciale di Pisa.

Mattoli comm. dott. Agostino, di Bonaventura da Perugia, residente a Roma.

a commendatore:

Faccini cav. uff. dott. Giulio, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

Roppo cav. uff. Vincenzo di Francesco, Bari.

Martinez cav. uff. Giacinto, ispettore ed amministratore dell'Accademia di S. Cecilia in Roma.

Napoleone cav. uff. Giorgio, fu Agostino da S. Miniato, residente a Roma.

Laghi cav. uff. dott Alessandro, medico condotto a Rosarno.

Rossetti cav. uff. dott. Giacomo, medico chirurgo in Torino.

Alvaro dott. Andrea, ex sindaco di Giffone

Pacetti cav. uff. Guido, fu Nicola da Ancona, residente a Roma.

Evoli cav. uff. Domenico, sindaco di Montebello Jonico.

Blasco cav. uff. Salvatore, direttore archivio provinciale di Reggio Calabria.

Fornaseri cav. uff. dott. Alfredo, assessore comunale di Cuneo.

Montani cav. Bartolomeo, di Teramo, ex deputato provinciale.

Romagnoli Modestino fu Saverio, presidente della Camera di commercio di Avellino.

Brignone avv. Amedeo fu Filippo, da Bricherasio residente a Pinerolo.

Tino cav. uff. prof. Alfonso fu Generoso, da Avellino.

Paratore ing. Giuseppe fu Stefano, di Palermo.

a uffiziale:

Nardoni Erminio, sindaco di Arsoli.

Capparoni prof. Angelo, medico primario ospedale di S. Giovanni in Roma.

Elmi cav. Egisto, sindaco di S. Miniato.

Boetti cav. Carlo, sindaco di Caramagna Piemonte.

Garampazzi dott. Carlo, medico chirurgo a Novara.

Bruno cav. Pasquale, presidente della Congregazione di carità di Cavour (Torino).

Passante avv. Francesco, ex consigliere comunale di Brindisi.

Di Nocera dott. Antonio, ufficiale sanitario di Secondigliano.

Gaibissi dott. Lorenzo, ex consigliere comunale di Savona.

Corsini rag. Egidio fu Nicolò, da Bagno a Ripoli, residente a Firenze.

Salazar dott. Luigi, deputato provinciale di Cagliari.

Manfredini avv. Giov. Batt. segretario capo della deputazione provinciale di Treviso.

Piancastelli rag. Fernando fu Ambrogio, di Pisa.

Savino Giovanni assessore comunale di S. Giovanni a Teduccio.

Cusani avv. Giovanni. sindaco di Solopaca.

Bedino avv. Giacomo, di Torino.

Nigri cav. Michele fu Vincenzo, di Foggia.

Ainardi cav. Romano, di Torino.

Falco cav. Luigi. segretario capo del comune di Saluzzo.

Stromillo avv. Carlo, di Salerno.

Lamanuzzi cav. Giuseppe capo ufficio Amministrazione poste e telegrafi.

Casalini Luigi fu Egidio, ufficiale telegrafico.

Rovey cav. Giacomo fu Antonio, di Torino.

Migliorisi avv Giorgio, ex consigliere comunale di Ragusa.

Finzi Aroldo, direttore dell'Agenzia Stefani in Torino.

Marinari avv. Tommaso di Francesco, da Montella, residente a San Angelo dei Lombardi.

Corrado cav. Luigi, presidente della Congregazione di carità di Torrice.

Amabile dott. Andrea, medico condotto in Castel S. Giorgio.

Ferrau dott. Francesco, ufficiale sanitario di Sinagra.

Gentile Giulio, direttore dell'Agenzia Stefani in Napoli.

Bianchi Angelo Domenico fu Camillo, di Varese.

a cavaliere:

Lacava Pietro, prosindaco di Aieta.

Pizzo Carlo, vice segretario al municipio di Mondovì.

Bubbio Teodoro, deputato al Parlamento.

Napolitano Luigi, ex sindaco di Baiano.

De Nisco Alessandro, segretario comunale di Baiano.

Daziani Tovaglia Roberto fu Camillo, di Torino.

Rositani Pasquale, presidente della Congregazion e di carità di Sinopoli.

Ferrari Scipione, ufficiale sanitario di Guardiagrele.

Zurletti dott. Giovanni, medico condotto a Caraglio.

Streri Pietro fu Giuseppe, di Cuneo.

Marengo rag. Antonio, segretario comunale di Boves.

Galliano avv. Achille, sindaco di Roburent.
Danti dott. don Esmeraldo fu Germano, da Stoffolo, residente a Roma.
Lombardi don Angelo, parroco in Viterbo.
Vosa Alfonso, fu Vincenzo da Afragola, residente a Napoli.
Mascelli dott. Fulvio, archivista negli archivi di Stato.
Prestipino Vincenzo, sindaco di Savona.
De Stefanis Antonio fu Francesco, di Torino.
Barbato Cosimo di Cosimo, di Secondigliano.
Gnaga Paolo Achille fu Francesco, di Crema.
Napoli Vincenzo, ex sindaco di Cersosimo.
Bazzano Giacinto, assessore comunale di Bagheria.
Poisetti Filippo, consigliere comunale di Racconigi.
Boccuni rag. Francesco, consigliere comunale di Taranto.
Rocco avv. Carlo di Innocenzo, da Napoli, residente a Roma.
Alonzo Michele, segretario comunale di S. Giovanni a Teduccio.
Cafolla dott. Giuseppe, medico condotto a Secondigliano.
Bulgheresi Angelo fu Giovanni, di Firenze.
Sepe dott. Achille, ufficiale sanitario di Afragola.
Cremonese dott. Luigi, medico chirurgo in Agnone.
Tiralongo Pasquale, ex consigliere comunale di Avola.
Curatelli Nicola fu Michele, di Montalbano Ionico.
Molfino dott. Agostino, medico chirurgo a Savona.
Cuccarollo don Sebastiano di Antonio, di Adria.
Lorenzoni Luigi fu Vittorio, di Lendinara.
Apicella Pasquale fu Rosario, di Cava dei Tirreni, residente a Roma.
Garizio avv. Francesco fu Eusebio, di Torino.
Simondetti Alfredo, di Torino.
Liberali dott. Raffaele, medico municipale di Roma.
Carnevali Vito di Luigi, di Roma, maestro di musica.
Arnaud dott. Carlo, notaio in Valgrana.
Sorzana geom. Sebastiano, assessore comunale di Bernezzo.
Marra Antonio fu Carlo, di Ponte Canavese, residente a Torino.
Lausetti avv. Vincenzo fu Stefano, da Savigliano.
Cignetti Antonio fu Giacomo, di Torino.
Bindi dott. Bindo, consigliere aggiunto nell'Amministrazione dell'interno.
Procaccianti dott. Vincenzo, vice commissario di pubblica sicurezza.
Ceresa Erminio, coadiutore negli archivi di Stato.
Castroloenardo Venturino, capitano nella Regia guardia di finanze.
Rossetti avv Giuseppe fu Alfonso, di Napoli.
Fanfani avv. Giuseppe di Sebastiano, da Piave di S. Stefano.
Di Blasio Antonino, sindaco di Salvitelli.
Andò Giuseppe, sindaco di Letojanni.
Imberti Enrico, assessore comunale di Cavour.
Borgioli Attilio, ispettore municipale di Pistoia.
Tramonte dott. Stefano, medico condotto in Massafra.
Capodaglio Giovanni, consigliere comunale di Recanati.
Ventura Vincenzo fu Armando, di Trani.
Natoli dott. Basilio fu Francesco, di Gioiosa Marea.
Evangelisti prof. Luigi fu Massimo, da Sassoferrato, residente a Roma.
Mele Vincenzo, ex sindaco di Disignano.
Bezicheri avv. Augusto, consigliere comunale di Mondavio.
Grotti ing. Alessandro fu Antonio, di Pietrasanti.
Juliani dott. Enrico fu Francesco, da Casalfranci.
Lodato Nunzio, assessore comunale di Partinico.
Sgherlino ing. Michele, assessore comunale di Dronero.
Perlo dott. Stefano, veterinario comunale di Dronero.
Mattalia Chiaffredo, consigliere comunale di Dronero.
Lepore Francesco fu Pasquale, di Rossano.
Costamagna Giovanni, assessore comunale di Savigliano.
Bosio don Cristoforo, parroco in Villafalletto.
Re dott. Emilio, archivista di Stato.
Actis Vittorio fu Luigi, di Torino
Viviano Giuseppe, ex sindaco di Piasco.
Marcozzi avv. Pietro fu Giovanni, di Teramo.
Ciamarra Aurelio, sindaco di Torella del Sannio.
Improtà Gennaro di Vincenzo, di Secondigliano.
Mingoli Pietro fu Bernardo, di Roma
Rosini Priamo, ufficiale postale a Parma.
Spicacci Arduino fu Vincenzo di Napoli.
Rago dott. Giuseppe, medico condotto a Canna.
Benni dott. Astolfo, veterinario del comune di Livorno.
Carizzi avv. Tommaso, consigliere comunale di Cerreto Sannita.
Giugliano Pasquale fu Giovanni, di Nola.
Gabrielli Gabriele, farmacista in Frosinone.
Elena avv. Umberto di Carlo, residente in Napoli.
Massara Vincenzo di Alfonso, di Limbadi.
Vinditti prof. Giov. Batt., residente a Cerreto d'Esi.
Castelnuovo Giulio di Emanuele, di Livorno
Buat Albiano Giovanni, sindaco di Quincinetto.
Setzu Carlo fu Francesco, di Pirri.
Ambrosini avv. Antonio di Luigi Andrea, di Pietradefusi.
Balocchi dott. Carlo, capo medico degli ospedali di S. Maria degli Innocenti in Firenze.
Mandelli Francesco, consigliere comunale di Vizzini.
Giordano Giuseppe fu Antonio di Mistretta.
Ramadoro Umberto, segretario di pubblica sicurezza.
Raimondo geom. Giuseppe, segretario comunale di Magliana Alfieri.
Bottero Giuseppe, direttore Cassa rurale di Chiusa Pesio.
Manassero sac. Bartolomeo, parroco in Magliano Alpi.
Rossi Luigi, presidente Unione commercianti di Mondovì.
Ghigo dott. Francesco, medico a Manta.
Rolleri Giuseppe, sindaco di Vigolzone
De Paola prof. Gennaro fu Michele, da Riccian, residente a Foggia.
Boeri Giovanni di Nicola, di S. Remo
Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale aggiunto.
Richard Guglielmo, maestro comunale a Bellino.
Donato don Brunetto, parroco di S. Anna di Valdieri.
Abbona Lorenzo, commisario di pubblica sicurezza a riposo.
Buesser Melchiorre, direttore Banca italiana di sconto, Napoli.
Balocchi prof. Luigi, di Firenze.
Corvetto Giovanni fu Cesare, da Vigevano, pubblicista in Roma.
De Notaristefani Carlo, sub commissario del comune di Napoli.
Chiono dott. Giovanni fu Domenico, di Rivoli.
Nonis Alberto di Giuseppe, di Roma.
Torre dott. Gerolamo, medico condotto in Poggio S. Remo.
Iacoangeli Enrico, ufficiale telegrafico.
Lughi Giacomo, id.
Sala Umberto di Angelo, commissario civile a Tolmino.

Con decreto 19, 29 *ottobre; 7 novembre* 1920:

a grand'uffiziale:

Busnè comm. dott. Giacomo Gaspare fu Alessandro, segretario di sezione del Consiglio di Stato, collocato a riposo.
Guida comm. dott. Guido fu Giovanni, questore di P. S, id.
Lazazzera comm. dott. Idelfonso fu Vincenzo, prefetto del Regno, id.

ad uffiziale:

Bonarda cav. dott. Giuseppe di Giovanni, consigliere aggiunto nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.
Matteucci cav. rag. Renato di Lamberto, ragioniere nell'Amministrazione dell'interno, id.

a cavaliere:

Foglia Enrico fu Raffaele, archivista nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2668.

Regolamento per la concessione a privati della autorizzazione di accettare, trasportare e di distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 maggio 1913, n. 503, che conferisce all'Amministrazione delle poste la facoltà di concedere a privati l'autorizzazione di recapitare per espresso corrispondenze epistolari entro il Comune di loro provenienza;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1267, che approva il regolamento di esecuzione della legge predetta;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 355, che aumenta da 2 a 5 centesimi il corrispettivo unitario per ogni corrispondenza, fissato come base del canone annuo dovuto dalle imprese autorizzate al servizio di cui sopra;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1795, che estende le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 902, agli esercenti il servizio di agenzie private di espressi in loco;

Considerata l'opportunità di modificare le disposizioni del suaccennato regolamento di esecuzione approvato con R. de-

creto 3 settembre 1913, n. 1267, per metterlo in armonia con le disposizioni dei citati Règi decreti 8 febbraio 1923, n. 355 e 15 luglio 1923, n. 1795, nonchè per uniformarlo ad altre necessità rilevatesi nella pratica;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per la concessione a privati della autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Il detto regolamento sostituisce, in ogni sua parte, quello approvato con R. decreto 3 settembre 1913, n. 1267.

Art. 2.

Il regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 143. — GRANATA.

Regolamento per la concessione a privati di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza.

Art. 1.

Agenzie di accettazione e recapito espressi.

L'Amministrazione delle poste ha facoltà di accordare ad Enti o a privati, osservando le condizioni stabilite in questo regolamento e nel capitolato speciale d'oneri, l'autorizzazione ad accettare, trasportare, distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune donde queste provengono.

I servizi delle agenzie non possono in nessun caso essere ceduti a terzi senza il consenso del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Denominazione delle agenzie.

Le imprese che sono autorizzate ad eseguire il servizio, di cui è cenno nell'articolo precedente, assumono il nome di « Agenzie private autorizzate dal Governo per l'accettazione ed il recapito degli espressi in loco ».

Art. 3.

Domande di autorizzazione.

Ogni domanda di autorizzazione deve essere rivolta al Ministero delle poste e dei telegrafi per mezzo della Direzione delle poste, entro la cui circoscrizione si trova il Comune, nel quale dovrà esercitarsi il servizio, e deve contenere l'indicazione della località dove sarà aperta l'agenzia.

Art. 4.

Documenti a corredo delle domande.

I richiedenti debbono esibire, insieme alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di nascita;
b) estratto del casellario giudiziario;
c) certificato di buona condotta;
d) certificato della locale Camera di commercio che attesti la idoneità del richiedente ad esercitare il servizio;
e) prospetto indicante le tariffe proposte dal richiedente per il servizio cui si riferisce la domanda.

I documenti di cui al comma *b*), *c*), *d*), debbono essere nelle forme di legge e di data non anteriore di tre mesi, al giorno della loro presentazione.

Gli Enti che aspirino all'autorizzazione devono, a richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, presentare soltanto il documento di cui alla lettera *d*).

Art. 5.

Casi in cui non può essere accordata l'autorizzazione.

L'autorizzazione non può essere accordata a minorenni, a persone di dubbia moralità e solvibilità, ed a chiunque non possegga, ad avviso insindacabile dell'Amministrazione, gli occorrenti requisiti.

Art. 6.

Locali delle agenzie.

L'Agenzia non può essere esercitata in locali, che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano malsicuri, inadatti o non decenti.

Art. 7.

Concessione dell'autorizzazione.

Dopo un preliminare esame della domanda, documentata come all'art 4, il Ministero, se intende procedere alla concessione dell'autorizzazione, inviterà il richiedente a versare subito la cauzione di cui all'art. 18, nonchè il canone annuo dovuto in conformità delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16, producendo le relative quietanze, ed a sottoscrivere il capitolato speciale di oneri, dopo di che emetterà il decreto Ministeriale di autorizzazione e di approvazione delle tariffe.

Il richiedente è poi tenuto a presentare, per il visto del ragioniere capo della Direzione provinciale delle poste, tanto il registro destinato a prendere nota del movimento quotidiano delle corrispondenze epistolari, quanto il bollettario delle ricevute, di cui tratta il successivo art. 22

Le spese inerenti alla stipulazione ed al perfezionamento del contratto sono a carico dell'impresa autorizzata.

Art. 8.

Numero delle autorizzazioni.

Il numero delle autorizzazioni che possono essere accordate in ogni città, è limitato ad una ogni 50,000 abitanti, considerando la popolazione quale è data dall'ultimo censimento.

Se il numero dei concorrenti eccede quello delle autorizzazioni che possono essere accordate, hanno diritto a preferenza i concorrenti, che abbiano già esercitato lodevolmente il servizio di espressi con la debita autorizzazione governativa.

In ogni caso, in cui occorra provvedere ad una scelta, sia fra i concorrenti che abbiano già esercitato agenzie con servizio di espressi, che fra estranei, l'Amministrazione decide inappellabilmente, dopo aver inteso il parere della locale Camera di commercio.

Art. 9.

Distanza delle agenzie fra di loro.

Nelle città, dove esistono più agenzie autorizzate di espressi, queste devono avere le loro sedi a conveniente distanza l'una dall'altra: distanza che viene determinata dall'Amministrazione postale nei capitolati speciali d'oneri.

Art. 10.

Durata delle autorizzazioni - Decadenza.

Le autorizzazioni ad esercitare il servizio di accettazione e recapito degli espressi in loco sono accordate con decreto del Ministro per le poste ed i telegrafi per un periodo minimo di tre anni fino ad un massimo di cinque anni.

L'anno di esercizio delle autorizzazioni coincide col periodo stabilito per l'anno finanziario.

Nel capitolato speciale d'oneri viene stabilito inoltre, sotto pena di nullità, il termine assegnato per l'apertura della agenzia.

Scaduto tale termine stabilito, qualora l'impresa autorizzata non abbia impiantato l'agenzia ed incominciato effettivamente il servizio, l'autorizzazione s'intende senz'altro decaduta.

L'Amministrazione può, del pari, pronunciare la decadenza nel caso in cui l'impresa abbia sospeso il servizio, senza giustificati motivi, per un periodo ininterrotto di dieci giorni.

Art. 11.

Rinnovazione delle autorizzazioni.

Sei mesi prima della scadenza del termine fissato per l'esercizio dell'autorizzazione, può richiedersi la rinnovazione della medesima.

In questo caso l'impresa che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, abbia lodevolmente disimpegnato il servizio, è preferita agli altri concorrenti.

L'Amministrazione postale, però, ha sempre facoltà di stabilire nel nuovo contratto nuove condizioni.

Art. 12.

Revoca dell'autorizzazione.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha poi sempre il diritto di revocare l'autorizzazione per gli altri motivi e casi previsti dal presente regolamento e per effetto delle speciali disposizioni contenute nel capitolato d'oneri.

In caso di infrazione o di inadempienza di qualsiasi disposizione del presente regolamento o del capitolato speciale d'oneri, il Ministero delle poste e dei telegrafi, con partecipazione ufficiale data con lettera raccomandata, diffida l'impresa autorizzata a mettersi in regola entro un congruo termine perentorio, e può, nel contempo, infliggere multe nei casi e nei limiti indicati nel capitolato.

Scaduto il termine di cui sopra, senza che l'impresa abbia fatto cessare gli inconvenienti segnalati, l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 13.

Altri casi di revoca.

L'autorizzazione è revocata di diritto:

a) quando il titolare dell'impresa incorra in qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) quando il titolare dell'impresa incorra in qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza;e quando sia condannato pel reato di cui all'art. 162 del Codice penale;

c) quando il titolare dell'impresa sia legalmente dichiarato fallito;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato e dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza, per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione ed i suoi capi o per offesa alla persona del Re della Famiglia Reale, alle Camere legislative o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 14.

Canone annuo.

Le agenzie autorizzate di accettazione e recapito espressi in loco debbono corrispondere allo Stato un canone annuo anticipato.

L'importo di tale canone viene determinato moltiplicando la quantità degli espressi recapitati nel periodo di un anno per il corrispettivo di centesimi cinque per ciascun espresso.

Art. 15.

Canone provvisorio e canone definitivo.

Per il primo anno di esercizio, il canone dovuto anticipatamente dall'impresa autorizzata viene provvisoriamente commisurato ad un minimo di 3000 espressi.

Per gli anni successivi di esercizio, il canone provvisorio, da pagarsi anticipatamente, viene di volta in volta, stabilito in base al numero degli espressi effettivamente recapitati nell'anno precedente, fermo restando sempre il minimo di 3000 espressi.

Unitamente al pagamento del canone anticipato l'impresa autorizzata deve versare la differenza fra il canone anticipato per l'anno precedente e la cifra accertata per il medesimo.

Nel caso che l'accertamento risulti inferiore al canone anticipato, nessun rimborso è dovuto all'impresa, e la cifra anticipata rimane definitiva.

E' in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di stabilire, con suo decreto, l'obbligo, per le imprese autorizzate, di apporre, sugli espressi, speciali marche postali, corrispondenti alla tassa, sui medesimi dovuta all'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 16.

Canone per le autorizzazioni rinnovate.

In caso di rinnovazione dell'autorizzazione, il canone provvisorio per il primo anno della autorizzazione rinnovata, ferma sempre restando la commisurazione ad un minimo di 3000 espressi recapitati, viene commisurato al numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di esercizio dell'autorizzazione precedente.

Per gli anni successivi di esercizio, valgono, anche per le autorizzazioni rinnovate, le norme dell'articolo precedente.

Art. 17.

Rimborso speciale del canone.

La cessazione o la revoca dell'autorizzazione, per qualsiasi motivo avvengano durante il corso di essa, non conferiscono all'impresa alcun diritto a speciale indennità, tranne il rimborso della quota parte del canone annuo anticipato, da conteggiarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui la revoca o la cessazione ebbero effetto

Nessun rimborso viene accordato allorchè la cessazione dell'autorizzazione derivi dalla sospensione del servizio da parte dell'impresa, prevista all'ultimo capoverso dell'art. 10.

Art. 18.

Cauzione.

Per garanzia degli obblighi assunti, le imprese autorizzate sono tenute a prestare una cauzione, che, per il primo anno di esercizio, è pari al doppio dell'importo del canone provvisoriamente stabilito in base al minimo di 3000 espressi; per gli anni di esercizio successivi, la cauzione sarà definitivamente fissata in misura doppia dell'importo del canone complessivo stabilito per il primo anno di esercizio, in base al numero degli espressi effettivamente recapitati.

Non è consentita alcuna riduzione della cauzione, nel caso che il canone risulti in misura inferiore a quella relativa al minimo di 3000 espressi.

Le cauzioni devono essere costituite con deposito su libretti delle Casse postali di risparmio, e con certificati di rendita del Debito pubblica debitamente vincolati a favore dell'Amministrazione postale.

Al termine dell'autorizzazione, la cauzione non può essere svincolata prima che siano stati riconosciuti regolari il computo ed il pagamento dell'ultimo canone dovuto, e quando non risultino, da parte dell'impresa, pendenze di nessun genere verso l'Amministrazione postale, derivanti dall'esercizio dell'agenzia.

Art. 19.

Tariffe delle agenzie

Le tariffe, che la impresa intenderà di applicare per il trasporto ed il recapito di espressi ordinari o contenenti denaro od altri valori, e con o senza risposta, devono essere sottoposte all'esame del Ministero delle poste e dei telegrafi, che le approverà, se ne avrà riconosciuta la giusta misura e la corrispondenza alle particolari e locali condizioni cui debbono soddisfare

Le tariffe, approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, devono essere notificate al pubblico a cura della impresa, e ad esse non deve essere apportata alcuna modificazione senza il preventivo consentimento del Ministero medesimo.

Un quadro indicante le tariffe deve rimanere sempre affisso, a cura dell'impresa, nei locali dell'agenzia di accesso al pubblico; le tariffe inoltre devono essere stampate a tergo di ciascuna ricevuta rilasciata dall'agenzia stessa, o dai suoi incaricati all'atto della recezione degli espressi.

Art. 20.

Personale delle agenzie.

Spetta all'impresa autorizzata di nominare gli agenti per la esecuzione del servizio; però essi devono essere preventivamente appro-

vati dalla Direzione provinciale delle poste, al qual fine ciascun agente deve produrre il certificato negativo di penalità, quello di buona condotta ed un attestato comprovante la istruzione necessaria e sufficiente per poter eseguire il servizio.

Ad ogni agente deve essere attribuito un numero, che conserva per tutta la durata del servizio.

Art. 21.

Licenziamento degli agenti.

L'impresa è libera di licenziare i propri agenti, quando lo creda necessario, ma deve informare la Direzione provinciale delle poste per le occorrenti variazioni nell'elenco del personale approvato.

Essa però ha l'obbligo di licenziare gli agenti che si rendano responsabili di gravi infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, che non serbino buona condotta e che riportino una delle condanne che determinano il licenziamento degli impiegati dello Stato.

Art. 22.

Registri e bollettari.

Le agenzie private di accettazione e recapito espressi in loco hanno l'obbligo di tenere un bollettario a matrice numerato per foglio su ciascuna delle parti, al fine di rilasciare ricevuta all'utente dell'oggetto di corrispondenza consegnato pel recapito, nonchè un registro memoriale destinato a riassumere il movimento quotidiano delle corrispondenze epistolari desunto dai bollettari.

I registri memoriali sono provveduti alle agenzie dalla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, che riscuoterà l'importo del loro costo materiale.

Art. 23.

Verifica e conservazione dei documenti.

A richiesta dell'Amministrazione postale, e, per essa, delle Direzioni delle poste competenti e degli ispettori, le agenzie sono tenute a presentare gli estratti di detti registri memoriali, i bollettari, nonchè i libretti di consegna adoperati dai fattorini per il recapito delle corrispondenze e qualsiasi altro documento inerente al servizio.

I registri memoriali esauriti devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, oltre quello cui si riferiscono.

Art. 24.

Responsabilità.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi non assume alcuna responsabilità per il servizio degli espressi eseguito dalle agenzie private.

I titolari delle agenzie sono responsabili dell'operato proprio e dei propri agenti verso il mittente ed eventualmente verso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 25.

Corrispondenze inesitate.

Le agenzie devono consegnare alla locale Direzione delle poste le corrispondenze che non abbiano potuto essere recapitate ai rispettivi destinatari, nè restituite ai mittenti, trascorso un mese di giacenza.

Le corrispondenze in parola che non siano richieste durante il periodo di giacenza, sono sottoposte dall'Amministrazione postale al trattamento dei rifiuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le poste ed i telegrafi:
COLONNA DI CESARÒ.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2682.

Disposizioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni approvate col R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2328, sono apportate le modificazioni ed aggiunte contenute nell'allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

Gli esoneri del personale che si dovessero effettuare in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni approvate col R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2328, e di quelle dell'allegato al presente decreto potranno attuarsi entro il 15 gennaio 1924 con le modalità di cui al R. decreto 18 marzo 1923, n. 693.

Art. 3.

I rappresentanti del personale e delle aziende chiamati a far parte dei Collegi arbitrali, di cui all'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, potranno essere scelti fra gli appartenenti, rispettivamente, alle diverse categorie del personale ed ai diversi organi dell'azienda.

Art. 4.

Nel caso in cui, per il mancato intervento di uno o più arbitri dovuto a qualsiasi causa, il Collegio arbitrale di cui all'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, non potesse costituirsi entro il termine stabilito, il presidente del Collegio dovrà nominare di ufficio, entro due giorni, altri arbitri in sostituzione dei mancanti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 157. — GRANATA.

Disposizioni contenenti modificazioni e aggiunte a quelle approvate con R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2328, per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 18 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve in un turno, o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le 8 ore, con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 16 (modificato).

Riposi periodici.

Tra i riposi continuati in residenza, di cui all'articolo precedente, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato *A* al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 18 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra, non deve in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore 8, con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 21 (modificato).

Riposi periodici.

Tra i riposi continuati in residenza di cui all'articolo precedente, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato *A* al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 23 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le 8 ore in condizione di lavoro medio o leggero quando vi siano intermittenze di servizio complessive rispettivamente di 2 o 4 ore con un massimo di 52 ore e rispettivamente di 65 o 78 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 26 (modificato).

Riposi periodici.

Fra i riposi continuativi in residenza, di cui al precedente articolo, ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato *A* al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 28 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinato come sopra, non deve in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le 8 ore con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Qualora intemperie, fatti imprevisti o impossibilità dovute alla stagione impedissero orari di 8 ore di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno, verranno eseguite successivamente senza remunerazioni supplementari), purchè non si superi il massimo giornaliero di 10 ore di lavoro effettivo.

Art. 31 (modificato).

Riposi periodici.

Tra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato *A* al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 33 (aggiunto).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo per tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, non deve in un turno o in una serie di turni che comprende non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e di riposo di cui appresso, superare le 8 ore, con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 34 (aggiunto).

Riposi periodici.

Tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, godrà in ogni anno solare di 52 riposi continuati in residenza, della durata di 24 ore ciascuno, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'articolo 42 del regolamento allegato al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici:
CARNAZZA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2691.

20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, si provvede in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, giusta le facoltà consentite dalla legge per la contabilità generale dello Stato, al prelevamento delle somme in appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste alla scopo di fronteggiare le seguenti necessità:

a) L. 25.000 per contributo dello Stato nelle spese per il concorso ginnastico che avrà luogo in Firenze il prossimo anno;

b) L. 300.000 da suddividere in sussidi di pubblica beneficenza fra i danneggiati dalla esplosione del forte Tonfiolo in quel di Mantova.

Col decreto stesso le dette somme vengono assegnate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri, rispettivamente competenti, dell'istruzione pubblica e dell'interno

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 8,600,261.67, rimane disponibile la somma di lire 6,399,738.33;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di L. 325,000 da assegnare ripartitamente, ai seguenti capitoli dei bilanci dei Ministeri infraindicati:

Ministcor dell'istruzione: Cap. n. 157-*ter* (di nuova istituzione): Contributo dello Stato nelle spese per il concorso ginnastico di Firenze nel 1924 . . . . . . L. 25,000
Ministero dell'interno: Cap. n. 42: Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . . » 300,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 166. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2692.

21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 dicembre 1923, sul decreto che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

Il fondo per spese casuali inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno non è sufficiente a fronteggiare nuove ed imprevedibili necessità sopraggiunte.

Ai sensi dell'art 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mi onoro sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto col quale si provvede ad aumentare di L. 16,000 lo stanziamento accennato nel bilancio del Ministero dell'interno, previo prelevamento della somma dal fondo di riserva per le spese impreviste disponibile nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 8,925,261 67 rimane disponibile la somma di L. 6,074,738.33;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di L. 16,000, da assegnare al capitolo n. 19 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2695.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Modena ed alle preture di Caltanissetta e Verolanuova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Modena ed alle preture di Caltanissetta e Verolanuova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Modena sono assegnati sei giudici, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Caltanissetta è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare, ed è invece assegnato un uditore vice pretore; alla pretura di Verolanuova è soppresso il posto di uditore vice pretore, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 170. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2698.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 2 dicembre 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

L'esiguo fondo stanziato nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per premi di operosità e di rendimento a favore del personale meritevole, è del tutto inadeguato per rimunerare convenientemente l'opera gravosa prestata dal personale di quell'Amministrazione, pur tanto stremata di numero, per le molteplici attribuzioni affidate alla Direzione generale del Fondo per il culto e specialmente per l'esecuzione dei recenti provvedimenti presi dal Governo per migliorare la condizione economica dei parroci e di altre categorie del clero.

Si rende pertanto necessario aumentare di L. 25,000 lo stanziamento del capitolo inscritto sul bilancio del Fondo per il culto per l'erogazione di premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale, ed il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste stanziate sul bilancio suddetto.

Ad autorizzare il prelevamento come sopra deliberato provvede lo schema di decreto che il riferente si onora sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del fondo per il culto;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 100,000, nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-1924 è disponibile per l'intero importo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una prelevazione nella somma di L. 25,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 10 « Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 173. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2696.

Nuova proroga di termini di prescrizione in materia di tasse.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che proroga il termine di prescrizione in materia di tasse.

SIRE,

Le condizioni di personale e di servizio degli uffici del registro durante e dopo la guerra esponevano l'Erario al pericolo di considerevoli perdite per prescrizioni, non interrotte a tempo, data la brevità dei termini, di tasse già liquidate; ed il pericolo era anche maggiore per le tasse supplètive, che presumibilmente sarebbero emerse dalle verifiche periodiche degl'ispettori, giacchè il servizio d'ispezione poco funzionava, per le numerose vacanze nel ruolo degl'ispettori e per la necessità di destinare non pochi del ristretto numero degl'ispettori a reggere uffici del registro sprovvisti di titolari.

Perciò coi decreti Luogotenenziali 21 maggio 1916, n. 621, e 1° aprile 1917, n. 558, fu provveduto a successive proroghe di termini di prescrizione in materia di tasse, e da ultimo con la legge 11 agosto 1921, n. 1083, sono stati prorogati al 30 giugno 1924 i termini stabiliti dalle diverse disposizioni indicate dalla legge stessa.

Ma gli uffici del registro ed il servizio d'ispezione non sono ancora in assetto. Molti atti e denunzie sono tuttora da verificare e sarebbe impossibile compiere, prima del 30 giugno 1924, tutte le verifiche ed interrompere, entro questo termine, le numerosissime prescrizioni che verrebbero a compiersi. E' indispensabile quindi una ulteriore proroga, ed all'uopo provvede il predisposto schema di decreto.

Voglia la Maestà Vostra degnarsi di munirlo della Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

I termini di prescrizione in materia di tasse, stabiliti dalle disposizioni indicate nella legge 11 agosto 1921, n. 1083, già prorogati da questa legge al 30 giugno 1924, sono prorogati ancora al 30 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 171. — GRANATA.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2666.

Modificazione al R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, che costituisce in Ente autonomo la Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella, di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Visto il R. decreto legge 7 novembre 1920, n. 1667, che costituisce in Ente autonomo la scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1920, n. 285;

Vista la deliberazione della Commissione Reale, coi poteri del Consiglio, della Amministrazione provinciale del Friuli, in data 5 settembre 1923, con la quale la provincia di Udine concorre al mantenimento del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Trieste con un contributo annuo di L. 15,000 a far tempo dal 1° gennaio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, è aggiunto il seguente comma:

« 5° La provincia di Udine con un contributo annuo di L. 15,000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 141. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2671.

Regificazione del ginnasio inferiore e istituto tecnico provinciale di Pisino e rispettiva trasformazione in ginnasio completo e in liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 il ginnasio inferiore e istituto tecnico provinciale di Pisino sono regificati e trasformati in un ginnasio completo il primo, in liceo scientifico il secondo, in conformità al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2.

Entro il novembre 1923 l'Amministrazione provinciale dell'Istria per il liceo scientifico e il comune di Pisino per il ginnasio, faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare deliberazione approvata dalla competente autorità tutoria, con la quale si impegnino a corrispondere la prima il contributo di L. 30,000 per il liceo scientifico, il secondo il contributo di L. 12,500 per il ginnasio e a soddisfare agli obblighi stabiliti dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Il personale insegnante effettivo in servizio presso l'istituto di cui all'art. 1, sarà assunto dallo Stato che farà al medesimo il trattamento di cui al R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185.

Art. 4.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alla modificazione dei ruoli organici delle cattedre delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 146. — GRANATA.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2672.

Regificazione del liceo femminile comunale di Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Veduto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo femminile comunale di Rovereto è regificato a decorrere dal 1° ottobre 1923, e trasformato a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2.

Al mantenimento del medesimo sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Degli insegnanti presentemente in servizio presso il liceo femminile di cui all'art. 1 del presente decreto il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere gli effettivi, forniti della prescritta abilitazione all'insegnamento, entro i limiti dell'organico stabilito con altro decreto dei Nostri Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1923
Atti del Governo, registro 219, foglio 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2706.

Integrazione del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466;
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, è completato con il seguente comma: « Per il detto periodo i funzionari dell'VIII classe di rango, di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 3, saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i consiglieri aggiunti all'inizio del 15° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, sono applicabili al personale che sia stato assunto dopo l'armistizio come praticante di concetto luogotenenziale, secondo le norme del cessato regime, sempre che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sia ritenuto meritevole di essere mantenuto in servizio.

Art. 3.

Il personale d'ordine dell'Amministrazione politica dei territori annessi all'Italia, che con lo scrutinio di cui al terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 21 gennaio 1923, numero 466, sarà riconosciuto in possesso dei requisiti di idoneità per coprire il grado di archivista, sarà collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti all'inizio del grado, fermo restando il disposto dell'art. 8 del decreto sopracitato.

Art. 4.

Agli effetti degli scrutini di cui agli articoli 3 (lettera *b* del 2° comma) e 5 (3° comma) del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, i funzionari ritenuti meritevoli dell'inquadramento tra i primi consiglieri aggiunti e fra gli archivisti percepiranno gli assegni corrispondenti al nuovo grado dal 1° luglio 1923, e le promozioni si considereranno conferite con la stessa data.

Lo scrutinio di cui al citato art. 3 (lettera *b* del 2° comma) sarà fatto con graduatoria di merito comparativo.

Art. 5.

L'art. 11 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 466, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dalle autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti, salvo che si tratti di personale proveniente da Amministrazioni pubbliche rispetto alle quali sussiste il principio di reciprocità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 181. — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 luglio 1922.

Conversione in Regia della scuola tecnica di Sessa Aurunca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, ed il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, modificato con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Veduta la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Sessa Aurunca per la conversione in Regia di quella scuola tecnica pareggiata;
Veduto che il comune di Sessa Aurunca ha prestato la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la detta convenzione;
Udita la Commissione mista istituita col R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica pareggiata di Sessa Aurunca è convertita in Regia con effetto dal 1° ottobre 1922. Al suo mante-

nimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e della convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE — PEANO

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 novembre 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Umbriatico (Cosenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Umbriatico, in provincia di Cosenza.

SIRE,

Un'inchiesta eseguita di recente ha accertato numerose e non lievi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Umbriatico.

Non si è curata la ripetizione di somme dovute dall'esattore; il taglio di alberi della foresta municipale è stato consentito senza deliberazioni di sorta ed a prezzi irrisori; la concessione di suoli edificatorii è stata fatta gratuitamente e con criteri partigiani; la gestione dei fondi per sussidi di guerra ha dato luogo ad abusi, in conseguenza dei quali il Comune è tenuto a rimborsare il Distretto militare di una somma, che non trovasi più in cassa; altri abusi sono stati accertati nel servizio degli approvvigionamenti, nella somministrazione di medicinali ai poveri e nell'affitto dei demani comunali; l'ufficio municipale è in completo disordine.

L'Amministrazione, cui taluni addebiti sono stati contestati, ha dato deduzioni che non infirmano la sostanza delle irregolarità e degli abusi accertati, nè essa può dare affidamento per il riordinamento della civica azienda, anche perchè su quindici componenti il Consiglio, sei, tra i quali il sindaco, sono venuti a mancare.

Ciò stante, ravvisandosi la necessità di un congruo periodo di gestione straordinaria per provvedere al riassetto della azienda comunale ed alla sistemazione dei servizi, col decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si fa luogo, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 17 corrente, allo scioglimento del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Umbriatico, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carmine De Matteis è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle **obbligazioni create pei lavori del Tevere** autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, serie 2ª, state sorteggiate nella estrazione seguita il 15 novembre 1923.

Seconda serie di lavori

(Legge 23 luglio 1881, n. 338, serie 3ª)

39ª ESTRAZIONE

N. 249 obbligazioni della emissione 1883

21	34	44	77	79
90	150	170	176	179
209	250	260	304	313
368	414	480	533	629
656	668	694	748	792
806	851	853	855	894
899	976	983	1000	1002
1004	1029	1060	1073	1096
1100	1122	1181	1194	1228
1249	1256	1289	1323	1396
1403	1453	1470	1475	1477
1491	1509	1543	1569	1615
1620	1648	1732	1737	1782
1795	1811	1829	1926	1927
1994	2015	2029	2062	2090
2101	2132	2157	2165	2180
2194	2195	2200	2206	2226
2285	2312	2364	2438	2474
2485	2510	2532	2601	2642
2700	2715	2726	2730	2748
2804	2819	2897	2946	2951
2981	2995	2996	3088	3099
3104	3169	3290	3295	3296
3304	3305	3311	3326	3410
3425	3466	3498	3536	3563
3571	3575	3579	3612	3671
3726	3751	3783	3790	3817
3825	3855	3909	4073	4090
4103	4114	4160	4177	4232
4303	4316	4451	4453	4508
4578	4583	4643	4698	4700
4800	4817	4856	4893	4898
4923	4958	4964	4989	5115
5172	5176	5204	5223	5310
5348	5519	5522	5617	5622
5660	5674	5788	5813	5842
5902	5926	5969	5976	5983
6051	6071	6138	6253	6277
6286	6301	6303	6304	6355
6356	6416	6486	6536	6569
6593	6603	6669	6683	6704
6733	6740	6811	6868	6871
6905	6946	6973	6989	7011

7025	7043	7211	7220	7225
7236	7263	7359	7362	7364
7366	7378	7381	7407	7417
7443	7518	7547	7565	7570
7574	7603	7631	7807	7844
7856	7866	7891	7894	7966
7973	8012	8096	8105	

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 78 scadenza 1° luglio 1924, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1935.

37a ESTRAZIONE

N. 223 obbligazioni della emissione 1884

22	39	71	75	103
118	234	242	253	351
363	453	507	524	569
582	696	740	812	835
887	898	933	1016	1109
1130	1137	1141	1154	1226
1240	1298	1304	1390	1404
1448	1473	1480	1493	1613
1659	1723	1756	1783	1821
1836	1884	1949	1954	1980
1995	2110	2259	2322	2400
2412	2455	2456	2503	2508
2543	2564	2615	2638	2701
2713	2738	2750	2774	2824
2853	2912	2916	2918	2961
2972	3036	3046	3109	3128
3191	3267	3306	3312	3313
3317	3393	3409	3458	3461
3500	3520	3570	3629	3681
3765	3815	3824	3886	3950
3966	4026	4042	4115	4131
4133	4139	4141	4171	4177
4190	4217	4296	4345	4350
4386	4390	4408	4435	4481
4506	4530	4563	4603	4621
4636	4637	4646	4708	4743
4759	4799	4841	4935	4958
4992	5028	5052	5070	5128
5180	5205	5206	5230	5234
5284	5342	5379	5391	5396
5440	5516	5548	5591	5651
5678	5688	5690	5757	5804
5825	5835	5863	5886	5891
5896	5950	6009	6092	6185
6252	6258	6270	6278	6387
6421	6490	6550	6568	6611
6704	6735	6747	6759	6773
6786	6787	6821	6883	6890
6902	6910	6972	7013	7017
7052	7055	7061	7095	7127
7170	7268	7295	7385	7394
7444	7561	7570	7625	7640
7653	7667	7685	7698	7705
7767	7805	7848	7915	7968
7972	8015	8027		

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 74 scadenza 1° luglio 1924, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1937.

37a ESTRAZIONE

N. 223 obbligazioni della emissione 1885

92	151	167	204	240
301	330	333	425	457
514	563	705	711	716
718	721	788	803	816
831	833	873	958	998
1006	1039	1047	1056	1208
1217	1235	1249	1289	1307
1381	1385	1390	1391	1422
1464	1495	1521	1534	1537
1806	1810	1814	1847	1868
1898	1927	1928	1978	2020
2059	2060	2092	2095	2104
2144	2234	2247	2271	2345
2359	2372	2375	2431	2502
2512	2547	2551	2630	2666
2716	2777	2810	2836	2846
2903	2913	2939	2961	2966
2973	3016	3172	3186	3188
3215	3241	3249	3277	3281
3286	3322	3342	3367	3398
3463	3503	3530	3657	3676
3699	3753	3782	3787	3873
3884	3911	3946	3973	3980
4037	4084	4111	4220	4278
4304	4319	4373	4390	4395
4417	4440	4532	4548	4576
4583	4665	4754	4758	4786
4798	4829	4864	4882	4909
4910	4917	4943	4953	5035
5048	5127	5156	5225	5245
5259	5275	5344	5352	5379
5392	5407	5420	5457	5523
5527	5548	5566	5633	5637
5710	5716	5810	5830	5842
5902	5918	5976	5979	6026
6036	6167	6202	6217	6328
6377	6439	6529	6547	6634
6638	6731	6847	6866	6874
6985	7010	7033	7036	7107
7128	7130	7131	7198	7260
7304	7336	7371	7373	7471
7503	7547	7557	7572	7616
7667	7673	7688	7721	7726
7742	7755	7784	7790	7829
7835	7991	8000		

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 74 scadenza 1° luglio 1924, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1937.

29a ESTRAZIONE

N. 403 obbligazioni emesse in saldo della 7a quota della 3a serie dei lavori (legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3a), e delle quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4a serie dei lavori (legge 2 luglio 1890, n. 6936, serie 3a, modificata da quella 7 giugno 1894, n. 221).
(R. decreto di emissione 21 novembre 1894, n. 522).

65	308	316	320	377
421	429	435	455	458
537	615	647	658	744
811	920	947	948	981
995	1006	1019	1114	1310
1392	1430	1447	1452	1593
1681	1725	1878	1932	1978
2088	2307	2345	2387	2430
2437	2521	2532	2639	2718
2730	2735	2743	2851	2891
2937	2968	2993	3120	3158
3183	3194	3211	3242	3265
3356	3395	3401	3501	3541
3562	3581	3666	3739	3763
3782	3797	3830	3880	3913
3957	3961	3965	4039	4049

4095	4175	4186	4241	4311
4324	4367	4391	4402	4413
4520	4618	4657	4726	4735
4821	4879	4881	4932	5017
5060	5286	5295	5392	5526
5723	5789	5815	5864	5868
5895	5988	6073	6074	6100
6146	6443	6494	6501	6539
6582	6610	6717	6728	6770
6800	6866	6884	6896	6992
7075	7134	7136	7151	7196
7232	7297	7363	7556	7646
7703	7716	7726	7748	7764
7765	7783	7864	7921	7979
8023	8029	8034	8086	8237
8249	8321	8343	8399	8532
8635	8641	8708	8758	8890
8940	9026	9076	9145	9173
9287	9294	9407	9427	9492
9495	9519	9555	9581	9698
9735	9757	9765	9769	9829
9987	10023	10107	10171	10218
10352	10431	10446	10506	10546
10576	10592	10635	10644	10676
10751	10754	10766	10813	10857
10858	10859	10863	10892	10955
10957	11032	11040	11113	11207
11226	11327	11411	11471	11520
11550	11675	11736	11746	11756
11798	11881	11900	11932	11965
11971	12004	12150	12151	12197
12203	12314	12320	12395	12461
12560	12863	12864	13027	13040
13115	13133	13203	13259	13286
13328	13420	13709	13731	13828
13840	13885	13886	13902	13946
13991	14030	14071	14091	14230
14302	14411	14418	14421	14453
14474	14499	14594	14623	14677
14704	14758	14770	15147	15190
15203	15220	15224	15232	15407
15459	15487	15524	15631	15698
15721	15784	15857	15879	15890
15903	15937	15939	16042	16065
16203	16235	16325	16497	16538
16566	16605	16642	16692	16708
16710	16712	16715	16767	16799
16860	16864	16944	16982	17027
17108	17193	17250	17267	17268
17276	17301	17365	17380	17418
17437	17454	17645	17714	17754
17762	17786	17837	17900	17965
18088	18102	18182	18231	18337
18363	18385	18407	18421	18429
18432	18534	18551	18556	18668
18685	18804	18806	18837	18843
18856	18864	18944	18951	18965
19050	19071	19179	19183	19200
19252	19316	19382	19490	19543
19550	19612	19620	19628	19670
19700	19935	19989	20089	20119
20223	20339	20387	20616	20617
20640	20721	20845	20895	20919
20964	21056	21115	21304	21335
21347	21352	21426		

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 59 scadenza 1° luglio 1924, al n. 68 scadenza 1° gennaio 1929.

Le obbligazioni delle varie serie come sopra descritte, cessano di fruttare interessi, con tutto dicembre 1923 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1924 dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni che risultano sorteggiate.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2563 — Data della ricevuta: 18 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Perroni Anna di Luca — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Ammontare rendita: 77 — Consolidato 3.50 % decorrenza 1° gennaio 1920.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data della ricevuta: 17 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Bergnini Carlo di Celso — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 3 — Ammontare, rendita: 9 — Consolidato 3 %, decorrenza, senza cedole.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data della ricevuta: 7 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Verdosci Davide fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 2 — Ammontare, rendita: 55 — Consolidato 5 %, decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2046 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Zoppi Ettore fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Ammontare, rendita, 17.50 — Consolidato 3.50 % categoria *A*, decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** ELENCO N. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	131327	1500 —	Norsa Ruggero di Marcello, minore, sotto la patria potestà *della madre Irma* Padoa di *Lino moglie di Norsa* Marcello (Milano).	Norsa Ruggero di Marcello, minore, sotto la patria potestà del *padre*, domiciliato a Milano.
»	131328	1500 —	Norsa Amelia di Marcello, minore, ecc. come la precedente.	Norsa Amelia di Marcello, minore, ecc., come la precedente.
»	312724	10 —	Beccio Francesco fu *Giuseppe*, domiciliato a Manchester (Inghilterra) vincolata.	Beccio Francesco fu *Giovanni Battista*, ecc. come contro.
3.50 %	780981	38 50	Facciolli Anna fu *Nicola* minore, sotto la patria potestà della madre Del Pozzo Erminia vedova Facciolli, domiciliata a Napoli.	Facciolli Anna fu *Felice*, ecc., come contro.
»	364587	94 50	Carabelli Fortunato, Rosa, *Aida*, Angela e Livia fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Foglia Giuseppa fu Giosuè vedova Carabelli, domiciliata in Solbiate (Milano).	Carabelli Fortunato, Rosa, *Giulia*, Angela e Livia fu Luigi, ecc., come contro.
»	695624	147 —	Carli Giuseppe, Irlanda, *Antonietta Primino* e Natale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Guadagni Linda di Valerio, vedova di Carli Cesare, domiciliata a Colonnato, frazione di Carrara (Massa).	Carli Giuseppe, Irlanda, *Natalina detta Antonietta, Primo o Primino* e Natale fu Cesare, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	224298 275569	200 — 50 —	*Dardo* Maria fu Simone, nubile, domiciliata a Monterosso al mare (Genova).	*Daldon* Maria fu Simone, ecc., come contro.
»	272485	190 —	Martini Maria di Domenico, nubile, domiciliata a Diano Castello (Porto Maurizio).	Martini Maria di Domenico, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata come contro.
3,50 %	575592	98 —	Abelli *Pietro* di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Stroppo (Cuneo).	Abelli *Giovanni-Pietro* di Martino, minore, ecc., come contro.
Debiti del comune di Sicilia	9802	593 82	Rivarola Agostina, Rosalia, *Ferdinanda* e Giuseppa fu Giovanni Battista, nubili ed eredi indivise, domiciliate a Palermo.	Rivarola Agostina, Rosalia, *Maria Ferdinanda* e Giuseppa, ecc., come contro.
3,50 % » »	89670 103642 215446	164 50 455 — 70 —	*Bovari* Giuseppina nata Balbo, del vivente Domenico, domiciliata in Torino. *Balbo* Giuseppina di Domenico moglie di *Bovari* Giuseppe-Antonio domiciliato a Torino.	*Balbo Giuseppina* di Domenico, moglie di *Boario* Giuseppe-Antonio, domiciliata in Torino.
» »	145285 145286	700 — 1050 —	Sardi Serafina di Nicolao, moglie di *Pietro* Gallo, domiciliata in Asti (Alessandria), vincolata per dote.	Sardi Serafina di Nicolao, moglie di Gallo *Cesare*, ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco N. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	237066	330 —	Marchetti Vittorio fu Giuseppe, domiciliato a Poggio Mirteto (Perugia).	Marchetti Vittorio fu Giuseppe, *minore, sotto la tutela di Marchetti Augusto-Carlo, detto Carlo*, ecc., come contro.
3,50 %	727479	31 50	*Rainaldi* Anna Maria fu Antonio, minore sotto la tutela di Sebastiani Domenico fu Luigi, domiciliato a Riofreddo (Roma).	*Proietti* Anna-Maria, ecc., come contro.
Cons. 5 %	74893	100 —	Andreoli-*Scipione* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato a New York.	*Andreoli-Scipioni* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato a New York, nelle due ultime rendite domiciliato a Genga (Ancona).
»	84971	150 —	*Scipioni* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato in Genga (Ancona).	
»	85027	50 —	*Scipioni* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato in Genga (Ancona).	
3,50 %	675285	38 50	Taranto *Giuseppina* fu Saverio, moglie di Mirra Alberico, domiciliato a S. Nazzaro Calvi (Benevento).	Taranto *Michelina detta Giuseppina* fu Saverio, moglie, ecc., come contro.
»	323947	70 —	Dogliotti Giovanni di Luigi, minore, ecc., con usufrutto a Berto Felice, domiciliato in Alba.	Intestata come contro; con usufrutto a Berto *Filippo Felice*, domiciliato come contro.
Prest. Naz. 5 %	32387	1180 —	Serlupi Carolina di Francesco, moglie di Calvo *Battista*, domiciliata a Roma, vincolata.	Serlupi Carolina di Francesco, moglie di Calvo *Gaspare-Filippo-Giovanni Battista*, ecc., come contro.
3,50 %	574716	91 —	*Latini* Mario, Flavio e Silvio di Giovanni, l'ultimo minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Benevento, tutti quali eredi indivisi di Tedora e Nicoletta Cardone.	*Latino* Mario, Flavio e Silvio di Giovanni, ecc., come contro.
»	283932	73 50	Crispo Enrico di Carlo, domiciliato a Napoli.	Crispo Enrico di Carlo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro.
»	140644	94 50	Pizzi *Cecilia* di Antonio, moglie di Galli Luigi, domiciliato a Milano.	Pizzi *Augusta detta Cecilia*, ecc., come contro.
»	383705	175 —	Galli Maria di Luigi, minore, ecc., con usufrutto a Galli Luigi fu Gaetano e *Cecilia* Pizzi fu Antonio, coniugi.	Galli Maria di Luigi, minore, ecc., con usufrutto a Galli Luigi fu Gaetano ed *Augusta detta Cecilia* Pizzi, ecc., come contro.
»	457717	105 —	Massa *Nicolò vulgo Vittorio* fu Stefano, minore sotto la tutela di Ballarini Giuseppe fu Felice, domiciliato in Montoggio (Genova).	Massa *Vittorio* fu Stefano, minore, ecc., come contro.
»	798697	350 —	Vincenti Antonio fu *Giovanni Battista*, domiciliato a Castellamonte (Torino).	Vincenti Antonio fu *Battista*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	313257	80 —	Rusca *Pierina* fu Bassano, minore, sotto la patria potestà della madre Bruschi Antonia di Santo vedova di Rusca Bassano, domiciliata in Cerro al Lambro (Milano).	Rusca *Pierino*, ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	361891	38 50	Morganti *Giovanni Battista* fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre Zanchi Enrichetta fu Enrico, vedova Morganti, domiciliato in Mandello Lario (Como).	Morganti *Archimede Battista* fu Riccardo, minore, ecc., come contro.
»	361893	7 —	Morganti Mercede, *Giovanni Battista* ed Amalia, fu Riccardo, minori, ecc., come la precedente.	Morganti Mercede, *Archimede Battista* ed Amalia fu Riccardo, minori, ecc., come contro.
»	288899	469 —	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, domiciliata in Torino.	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, *interdetta sotto la tutela del fratello Giuseppe*, domiciliata a Torino.
»	362163	528 50		
5 %	275614	10,025 —	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, domiciliata in Torino.	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, *interdetta sotto la tutela del fratello Giuseppe*, domiciliata in Torino.
»	82523	1340 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 218 obbligazioni create per le **Opere edilizie della città di Roma,** in dipendenza delle leggi 20 luglio 1890, numero 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse per la 1ª serie (*A*) in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262, state sorteggiate nella 31ª estrazione seguita in Roma il 24 novembre 1923.

2	21	72	88	195
238	272	278	297	359
375	399	612	658	748
796	811	976	1074	1087
1171	1216	1264	1313	1422
1425	1444	1523	1585	1596
1693	1701	1754	1784	1787
1807	1810	1812	1819	1854
1873	1908	1981	2092	2094
2118	2205	2223	2227	2228
2235	2273	2340	2349	2451
2497	2537	2543	2580	2697
2732	2771	2787	2818	2848
2960	2971	3051	3214	3233
3254	3297	3347	3365	3379
3469	3501	3531	3605	3628
3646	3712	3725	3820	3887
3888	3898	3954	3970	4061
4112	4206	4219	4255	4290
4376	4417	4482	4505	4529
4564	4596	4643	4679	4718
4721	4753	4853	4862	4945
5031	5068	5118	5139	5204
5281	5291	5357	5423	5478
5550	5572	5608	5620	5650
5685	5687	5780	6018	6019
6070	6082	6232	6286	6345
6369	6381	6414	6440	6454
6462	6554	6658	6796	6800
6853	6930	6966	7025	7054
7068	7083	7130	7144	7145
7168	7180	7202	7244	7368
7371	7376	7438	7447	7476
7504	7617	7687	7767	7905
7916	7917	7952	8120	8132
8167	8170	8179	8242	8309
8365	8460	8521	8584	8703
8754	8777	8840	8843	8883
8885	8909	8917	8951	8976
8998	9083	9094	9096	9135
9361	9422	9463	9486	9495
9501	9614	9664	9665	9778
9834	9926	10024	10062	10208
10431	10463	10500		

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1923, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1924, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno, e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale, direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 24 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la scadenza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per insegnante di fisica, chimica e relative esercitazioni nell'Istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con R. decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;
Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale industriale di Fermo, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di fisica e chimica e relative esercitazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella «Gazzetta Ufficiale».
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze de' quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati seguenti documenti:
1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;
2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;
3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;
4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.
La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;
5° Titolo di studio: diploma di laurea in fisica o in chimica;
6° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica e di quella professionale percorsa;
7° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati al concorso firmato dai candidati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
La autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 18 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.
In tale giudizio si terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglia al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.
In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).
Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.
Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 8300 oltre l'indennità caro-vivere.
Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali dei quali due di L. 900 e due di L. 800, due aumenti quinquennali di L. 800 ciascuno, ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 13,900.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 7 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.